

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento hanno riportato all'applicazione di alcune norme delle leggi elettorali che, a nostro parere, in certi casi, sono soltanto di ostacolo nello svolgimento del procedimento elettorale preparatorio.

Si tratta delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La prima di esse prescrive che la candidatura alla carica di senatore deve essere « presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio: nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato ».

L'altra norma, relativa all'elezione dei deputati, prevede che le liste dei candidati per ogni collegio devono essere « presentate da non meno di cinquecento e non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ».

Analoghe disposizioni, con numero di presentatori variabile a seconda dell'assemblea da eleggere, sono stabilite anche nel caso di elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali dalle norme citate negli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

Una siffatta disciplina costringe ad ogni elezione sia i presentatori che i candidati stessi ad un dispendioso e faticoso sforzo per il reperimento delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature; a ciò si aggiunge il lavoro che conseguentemente viene a gravare sugli uffici dei notai e dei cancellieri di Pretura per le prescritte autenticazioni delle firme.

Ora ci sembra che, se lo spirito delle disposizioni in esame è quello di evitare che siano presentate delle candidature cui non corrisponda la base di un reale elettorato, quest'ultimo pericolo scompare quando le candidature stesse siano proposte dai partiti politici rappresentati in Parlamento.

Infatti, allora, la presenza nell'organo legislativo di rappresentanti di una formazione politica determinata, testimonia l'esistenza di un consistente consenso popolare per quel partito politico; consenso che potrà riversarsi, al momento delle votazioni, sui singoli nominativi proposti dal partito stesso.

Pertanto, in simili casi, il requisito della sottoscrizione da parte di un certo numero di presentatori si riduce, ci sembra, ad una inutile quanto gravosa formalità.

Diversa è, invece, evidentemente la situazione riguardo alle candidature proposte da

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altre formazioni o gruppi politici per qualsiasi ragione non rappresentati in Parlamento. In questo caso si rende necessaria la dimostrazione che il candidato riscuote i consensi di una certa parte di elettori, dimostrazione che si ottiene appunto attraverso l'ottenimento del numero di sottoscrizioni prescritte per la presentazione della candidatura.

Da quanto sopra esposto ci sembra opportuno concludere proponendo la disapplicazione delle norme che prevedono il requi-

sito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento, mantenendone invece l'applicazione negli altri casi.

Per tutte queste ragioni confidiamo pertanto che vorrete dare sollecitamente la vostra approvazione al disegno di legge da noi proposto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento nella legislatura precedente a quella cui si riferiscono le elezioni per le quali le candidature o le liste dei candidati sono presentate.

Art. 2.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 663, e quelle del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, non si applicano per la presentazione delle candidature dei candidati dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

Art. 3.

La sottoscrizione, da parte di non meno di 400 e di non più di 600 elettori della Provincia, prevista dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, non ha luogo per la dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidature dei partiti politici rappresentati in Parlamento.